

Giurisprudenza

Causa sospesa per “dipendenza”: sì, ma soltanto a certe condizioni

10 Febbraio 2016

La nuova ipotesi di “sosta forzata” del giudizio tributario legato all’esito di un altro può essere anche disposta d’ufficio, senza istanza, ma servono i fatti a provare il nesso

Thumbnail
Image not found or type unknown

La Corte suprema, con l’ordinanza 999 del 20 gennaio 2016, è tornata a pronunciarsi in merito all’applicabilità della sospensione per pregiudizialità nel processo tributario, ex articolo 295 cpc, istituito sul quale è intervenuto il Dlgs 156/2015 che, sulla scia di un orientamento consolidato dei giudici di legittimità, ha previsto una nuova ipotesi di sospensione necessaria riferita ai rapporti tra liti fiscali.

L’articolo 39 del Dlgs 546/1992, nella versione *ante riforma*, in ipotesi di pregiudizialità del giudizio ordinario o amministrativo rispetto al giudizio tributario, sanciva che il processo dovesse essere sospeso in talune fattispecie, ossia “...quando è presentata querela di falso o debba essere decisa una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”.

Pur in assenza di un’espressa previsione legislativa al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 25/2002, sulla scia di un orientamento che si andava formando presso i giudici di legittimità, aveva già affermato che, anche nei casi di pregiudizialità tra liti fiscali, fosse obbligatoria la sospensione del processo.

Sul punto, infatti, la Cassazione ha ripetutamente riconosciuto l’applicabilità al processo tributario della sospensione necessaria, ex articolo 295 cpc, in forza del generale richiamo operato dall’articolo 1 del Dlgs 546/1992, “qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto tra giudicati (cfr. ex plurimis, Cass. 2214/2011; 1865/2012; 21936/2012)” (Cassazione, sentenze 417/2015 e 21291/2014).

Sussiste, ad esempio, un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente a oggetto il provvedimento di diniego o di cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus e i giudizi vertenti sugli atti impositivi emessi per recuperare le imposte o le maggiori imposte non versate (Cassazione, pronuncia 23950/2009).

L'ordinanza della Cassazione

La Corte suprema, con l'ordinanza 999/2016, ha ribadito che nel processo tributario la sospensione necessaria, ex articolo 295 cpc, è applicabile quando sia indispensabile effettuare un accertamento preventivo vincolante, idoneo a risolvere con efficacia di giudicato l'oggetto della controversia (Cassazione, pronunce 18540/2010 e 5366/2006).

La Cassazione afferma che la condizione della "dipendenza" in tutto o in parte della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa *"esige, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perché la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale"*.

In buona sostanza, laddove non si riscontri un nesso di dipendenza tra giudizi pendenti e questi non si svolgano in presenza delle medesime parti, il giudice tributario non può disporre la sospensione del processo, ma è tenuto a decidere *incidenter tantum* sulle questioni pregiudiziali.

Il "nuovo" articolo 39: la sospensione per pregiudizialità interna

L'articolo 9, comma 1, lettera o), del Dlgs 156/2015, ha aggiunto all'articolo 39 del Dlgs 546/1992 due nuove ipotesi di sospensione necessaria, di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

In particolare, il comma 1-bis prevede che la sospensione del processo è disposta dalla commissione tributaria *"...in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"*.

La *ratio* di tale istituto risiede principalmente nell'esigenza di realizzare economie processuali, evitando contrasti di giudicati. A tal fine, la sospensione della causa dipendente è disposta anche d'ufficio, indipendentemente da un'istanza di parte, non essendo rimessa a una valutazione di opportunità dei giudici di merito, in quanto presuppone la sola verifica del rapporto di pregiudizialità tra le due cause tributarie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie (Cassazione, sentenza 3939/2014).

Pertanto, nel caso in cui si verifichi un rapporto di pregiudizialità tra liti fiscali e non sia possibile riunire i giudizi per connessione (ad esempio, quando sono incardinati presso diverse commissioni tributarie), il giudice della causa dipendente dispone la sospensione del processo.

La circolare 38/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la parte che invochi la sospensione ha l’onere di fornire gli elementi fattuali da cui desumere la relazione di dipendenza tra le controversie (Cassazione, sentenza 17937/2004), nonché di dimostrare la pendenza attuale della controversia pregiudiziale dinanzi all’organo giurisdizionale (Cassazione, sentenza 18026/2012).

Si evidenzia, infine, che, in alcune ipotesi, la Cassazione, pur in presenza di parti processuali differenti, ha ravvisato la sussistenza di un nesso di pregiudizialità che impone la sospensione della causa dipendente. È il caso in cui sia pendente la lite instaurata avverso un avviso di accertamento, riferito a utili extracontabili, emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, e quella relativa al conseguente accertamento del maggior reddito in capo al socio in virtù della presunzione di distribuzione dei predetti utili extracontabili (Cassazione, sentenza 24572/2015).

di

Mariano De Micco

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/causa-sospesa-dipendenza-si-ma-soltanto-certe-condizioni>